



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE PER IL QUINQUENNIO 2027-2032. APPROVAZIONE DEL **"DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.M. N. 156/2011 E DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I."**, IN ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 19 DEL 12 OTTOBRE 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.l. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario Generale quale Capo degli Uffici e del Personale;

visto il D.lgs. 30/03/01, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 20, I comma, della L. 29/12/1993, n.580, come modificata dal D.lgs. 15/02/2010, n. 23, in virtù del quale al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165;

vista la deliberazione n. 47 del 16 aprile 2013 con la quale la Giunta camerale ha approvato il Regolamento dell'Ente sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

visto il D.M. del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto e approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Vista la deliberazione n.17 del 1° giugno 2022, con la quale la Giunta camerale ha rinnovato, con decorrenza immediata, l'incarico del sottoscritto;

Vista, altresì, la deliberazione n. 22 dell'11 maggio 2026, con la quale la Giunta camerale ha rinnovato l'incarico al sottoscritto di Segretario Generale della Camera di Commercio di Salerno per il biennio 01.06.2026 - 31.05.2028

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio", e in particolare:

- l'art. 2, commi 2, 3 e 4, e l'art. 3, commi 2 e 3, sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi che le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori trasmettono alla Camera di commercio;
- l'art. 5, che attribuisce alla Camera di commercio il compito di verificare la regolarità e la completezza formale delle dichiarazioni, di richiederne la regolarizzazione entro il termine perentorio di dieci giorni e di comunicare al Presidente della Giunta regionale i dati necessari all'assegnazione dei seggi;
- l'art. 7, che demanda alla Camera di commercio l'adozione di una procedura formalizzata per l'accesso ai dati trasmessi in forma crittografata;
- l'art. 1, comma 1, lett. n), che individua nel Segretario Generale, o in altro dirigente dallo stesso designato, il responsabile del procedimento;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e in particolare l'art. 71, che impone alle amministrazioni procedenti di effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e gli artt. 75 e 76 sulle conseguenze della dichiarazione non veritiera;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli artt. 5, 6 e 22 e seguenti, sul responsabile del procedimento e sull'accesso ai documenti amministrativi;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con riguardo al trattamento dei dati associativi e sindacali contenuti negli elenchi trasmessi, che rientrano nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679;

Richiamate le note del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 183847 del 4 ottobre 2011, prot. n. 56939 del 5 marzo 2012, prot. n. 98348 del 12 giugno 2013 e prot. n. 39517 del 7 marzo 2014, recanti indirizzi applicativi sui controlli a campione, sul trattamento delle posizioni non regolarizzate e sulle duplicazioni di iscrizione delle imprese a più organizzazioni;

Vista la Determina Presidenziale n. 5 del 29/10/2026 con la quale è stato dato avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2027-2032 ai sensi dell'art. 12 della legge 580/93 e smi e del DM 156/2011;

Visto il "Regolamento recante disposizioni relative all'accesso dei dati e dei controlli sulle autocertificazioni rese in occasione del rinnovo del Consiglio camerale", approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 12 ottobre 2015, e in particolare:

- il Titolo II (artt. 3-7), recante la procedura formalizzata ex art. 7 del D.M. n. 156/2011 per l'apertura delle buste, la decifratura dei documenti e l'accesso agli atti;

- il Titolo III (artt. 8-17), recante le disposizioni per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, che fissa i principi, le tipologie di controllo, le garanzie procedurali e i criteri di campionamento;

Dato atto che il sottoscritto ha assunto direttamente il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del Regolamento;

Considerato che il Titolo III del Regolamento è stato redatto in occasione del rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2015-2020 e reca, agli artt. 12 e 14, date di riferimento (31 dicembre 2014; biennio 2013-2014) e parametri operativi riferiti a quella tornata, che non possono trovare applicazione alla procedura in corso senza un atto che ne individui i corrispondenti valori per il quinquennio 2027-2032;

considerato che il medesimo Titolo III fissa i principi e le garanzie della procedura di controllo (tipologie di controlli, verbalizzazione, pubblicità delle operazioni, facoltà di assistervi, modalità di campionamento, soglie di difettosità, criteri di tutela della riservatezza), mentre la determinazione delle date di riferimento, della numerosità dei campioni, delle modalità tecniche di estrazione e degli ulteriori riscontri da effettuare sulle banche dati dell'Ente costituisce attività di attuazione e di organizzazione del procedimento, rimessa alla competenza gestionale del Segretario Generale quale responsabile del procedimento di rinnovo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n), del D.M. n. 156/2011 e dell'art. 2, comma 1, lett. c), del Regolamento;

rilevato che l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 impone all'amministrazione procedente di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che, nel procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, tali controlli assumono rilievo determinante, poiché dai dati dichiarati dalle organizzazioni (numero delle imprese associate, diritto annuale versato, numero degli occupati, iscritti alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori) dipende la ripartizione dei seggi tra le organizzazioni concorrenti;

ritenuto pertanto necessario adottare, prima dell'avvio della fase di ricezione delle dichiarazioni, un Disciplinare che dia attuazione al Titolo III del Regolamento per la procedura di rinnovo 2027-2032, in modo da rendere note in anticipo alle organizzazioni e associazioni partecipanti le regole e i parametri dei controlli, a garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della parità di trattamento;

considerato che la scelta del campionamento sistematico lineare con primo numero casuale generato in seduta aperta e verbalizzata, in luogo di metodi che affidano l'estrazione a strumenti non ripetibili, assicura la verificabilità delle operazioni da parte delle organizzazioni interessate e la conservazione agli atti degli elementi necessari alla ricostruzione del campione;

considerato altresì che l'estensione del controllo al numero degli occupati e alla multipla iscrizione risponde alla necessità di verificare tutti gli elementi che concorrono, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 580/1993 e dell'art. 4 del D.M. n. 156/2011, alla determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni;

ritenuto che, nelle parti in cui il Disciplinare fissa valori diversi da quelli indicati nel Titolo III del Regolamento con riferimento alla tornata 2015 (numerosità minima dei campioni, controllo sulle duplicazioni), lo stesso operi quale atto di attuazione per il solo quinquennio 2027-2032;

Sulla base dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Luciani, dirigente delle Aree 1 e 2 il quale in relazione al proprio status dichiara che nulla osta all'adozione del presente provvedimento

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritti del presente provvedimento;
- di approvare il "Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.M. n. 156/2011 e del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ai fini delle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Salerno per il quinquennio 2027-2032", composto di 9 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di dare atto che il Disciplinare costituisce attuazione, per la procedura di rinnovo 2027-2032, del Titolo III del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 12 ottobre 2015, del quale individua le date di riferimento, i parametri dei campioni e le modalità operative, e che per l'apertura delle buste, la decifratura dei documenti e l'accesso agli atti continua ad applicarsi il Titolo II del medesimo Regolamento;
- di stabilire che il Disciplinare si applica a tutte le dichiarazioni sostitutive e agli elenchi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei consumatori nell'ambito della procedura di rinnovo avviata con avviso del 30 ottobre 2026;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del Disciplinare allegato nella sezione del sito istituzionale dedicata al rinnovo del Consiglio camerale 2027/2032;
- di riservarsi di costituire con successivo atto il gruppo di lavoro di cui all'art. 2, comma 5, del Disciplinare e di individuare il personale incaricato dell'esecuzione dei controlli.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i., è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n.69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(**dott. Antonio Luciani**)

Il Segretario Generale
(**Dott. Raffaele De Sio**)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.M. N. 156/2011 E DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. AI FINI DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO PER IL QUINQUENNIO 2027-2032

Articolo 1 – Finalità, definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare definisce le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Salerno dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale per il quinquennio 2027-2032. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni contenuti nelle banche dati dell'Ente e del sistema camerale per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni indicate.
2. I controlli effettuati ai sensi del precedente comma sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.
3. A tal fine, il responsabile del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti, adotta i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. ed ogni altro atto previsto dalla legislazione vigente.
4. Ai fini del presente Disciplinare:
 - a) "D.M." indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
 - b) "Regolamento" indica il Regolamento recante disposizioni relative all'accesso dei dati e dei controlli sulle autocertificazioni rese in occasione del rinnovo del Consiglio camerale, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 19 del 12 ottobre 2015;
 - c) "responsabile del procedimento" indica il Segretario Generale ovvero altro responsabile dallo stesso individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del Regolamento;
 - d) "avviso" indica l'avviso di avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale pubblicato il 30 ottobre 2026.
5. Il presente Disciplinare dà attuazione, per la procedura di rinnovo 2027-2032, al Titolo III del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 12/10/2015, di cui definisce le date di riferimento, i parametri dei campioni e le modalità operative.

Articolo 2 – Tipologie di controlli

1. I controlli effettuati sono puntuali o a campione. La Camera di Commercio di Salerno effettua, inoltre, controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo a seconda che siano eseguiti durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
4. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento e viene sottoscritto, protocollato e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.



5. Per lo svolgimento dei controlli il responsabile del procedimento può avvalersi di un gruppo di lavoro, costituito con proprio atto tra il personale dell'Ente, i cui componenti partecipano alle operazioni e sottoscrivono il processo verbale di cui al comma 4.

Articolo 3 – Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:

- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in conformità con le disposizioni del D.M. e con l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Salerno;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L. oppure l'operatività nella circoscrizione territoriale della provincia di Salerno da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso (30 ottobre 2026);
- d) l'operatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori o dell'associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nella circoscrizione territoriale della provincia di Salerno da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso (30 ottobre 2026);
- e) l'iscrizione o l'annotazione delle imprese, inserite negli elenchi, nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Salerno;
- f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO vigente alla data di pubblicazione dell'avviso delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- g) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre;
- h) la coerenza tra il numero degli occupati dichiarato per ciascuna impresa inserita negli elenchi e quello risultante dal Registro delle imprese alla data del 31 dicembre 2025, ovvero, per le imprese per le quali tale dato non dovesse essere disponibile, la coerenza con l'indice di occupazione del settore di riferimento, desunto dai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2. I controlli di cui alle lettere e), f) e g) sono effettuati in forma automatica con l'ausilio di Infocamere S.c.p.A. (società in house del sistema camerale, che opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679), al momento della verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione con i dati relativi al parametro "diritto annuale", utilizzando i documenti in formato foglio elettronico consegnati a norma dell'art. 2, comma 4, del D.M. Per gli altri controlli il responsabile del procedimento può avvalersi dell'ausilio materiale della medesima società.

3. Ove nelle dichiarazioni di cui al comma 1 si riscontrino irregolarità sanabili, il responsabile del procedimento ne informa l'organizzazione interessata per consentire alla medesima, entro il termine perentorio dei 10 giorni previsto al comma 1 dell'art. 5 del D.M., la regolarizzazione di quanto comunicato.

4. Le dichiarazioni sostitutive affette da irregolarità sanabili relative ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, non regolarizzate entro il termine di cui al comma 3, sono dichiarate irricevibili con provvedimento del responsabile del procedimento, notificato al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione interessata.

5. Con esclusivo riferimento ai dati delle imprese di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1, i dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività. Il dato complessivo comunicato alla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M.,



relativo al numero delle imprese associate e al diritto annuale dalle stesse versato, è determinato al netto delle posizioni non regolarizzate in osservanza a quanto indicato in particolare dalle note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0056939 del 5 marzo 2012, n. 98348 del 12 giugno 2013 e n. 39517 del 7 marzo 2014.

6. Qualora il numero complessivo degli occupati dichiarato dall'organizzazione per le imprese inserite nel singolo elenco si discosti in misura superiore al 20 per cento dal corrispondente totale risultante dal Registro delle imprese ovvero, per le imprese per le quali tale dato non dovesse essere disponibile, dall'indice di occupazione del settore di riferimento di cui alla lettera h) del comma 1, il responsabile del procedimento ne informa l'organizzazione interessata ai sensi del comma 3. In difetto di regolarizzazione o di idonea giustificazione entro il termine ivi previsto, il numero complessivo degli occupati dell'organizzazione è assunto, ai fini del calcolo della rappresentatività, nel valore risultante dal Registro delle imprese e il dato comunicato alla Regione è conseguentemente rettificato secondo quanto previsto dal comma 5. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di disporre i controlli di cui agli artt. 4 e 7.

7. Nel caso in cui le dichiarazioni siano affette da irregolarità non sanabili, il responsabile dispone l'esclusione dal procedimento dell'organizzazione o associazione interessata, notificando il relativo provvedimento al legale rappresentante.

8. È facoltà del responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

Articolo 4 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione, effettuati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, sulla totalità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, riguardano le imprese elencate nell'allegato "B" al D.M. e hanno per oggetto:

- a) la regolare iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale, a norma di statuto, alla data del 31 dicembre 2025;
- b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno un'intera quota associativa annuale, nella misura stabilita dallo statuto o dalle deliberazioni dell'organizzazione per l'anno di riferimento, nel biennio 2024-2025;
- c) la corrispondenza del numero degli occupati per impresa dichiarato dall'organizzazione con quello risultante dal Registro delle imprese e, ove necessario, dalla documentazione previdenziale esibita dall'organizzazione (denunce UNIAMENS o Libro unico del lavoro), fatte salve le annotazioni che l'organizzazione intenda rendere in ordine alle metodologie di calcolo utilizzate;
- d) la veridicità della multipla iscrizione dell'impresa alle diverse organizzazioni interessate al fine di evitare duplicazioni non debite, in modo particolare nel caso di apparentamento di più organizzazioni.

2. A tal fine, viene utilizzato il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma dell'art. 2, comma 4, del D.M.

3. La numerosità del campione (n) è stabilita nella misura del 5% delle imprese inserite in ciascun elenco, arrotondata all'unità superiore, fino ad un massimo di 50 imprese e con un minimo di 5 imprese per organizzazione imprenditoriale. L'estrazione del campione dall'intero (N) verrà effettuata a mezzo tecnica di campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre, a intervalli regolari, tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento. Il passo (K) è dato dalla parte intera della frazione N/n ; il primo numero casuale (r) è compreso tra 1 e K. Le posizioni estratte sono r, r+K, r+2K e così via fino al raggiungimento di n posizioni.



4. Il primo numero casuale, dal quale decorre l'estrazione del campione, è generato in seduta aperta ai legali rappresentanti delle organizzazioni e associazioni partecipanti o a loro delegati nel giorno e nell'ora resi noti nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al rinnovo del Consiglio, mediante la funzione di generazione di numeri casuali del foglio di calcolo Microsoft Excel, applicata all'intervallo compreso tra 1 e il passo di campionamento (K). Il numero così estratto, unitamente alle modalità operative seguite, è riportato nel processo verbale di cui all'art. 2, comma 4; il foglio di calcolo utilizzato è conservato agli atti in formato nativo.

5. Estratto il campione, il responsabile del procedimento chiede all'organizzazione interessata, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a supporto e prova di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o preferibilmente esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le modalità di verifica potranno consistere nella esibizione spontanea degli atti e documenti richiesti in originale, nella ispezione dei libri e documenti presso la sede dell'Organizzazione/Associazione, nella verifica dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni o altri Organismi che detengono le informazioni.

7. Qualora, a seguito del controllo a campione sugli elementi di cui al comma 1, risultino discrasie o irregolarità pari o superiori ad un terzo delle imprese sottoposte a verifica, la numerosità del campione viene raddoppiata: le ulteriori n posizioni sono estratte con lo stesso passo K a partire da un secondo numero casuale generato con le modalità di cui al comma 4, escludendo le posizioni già verificate. Qualora anche nel campione raddoppiato le discrasie o irregolarità risultino pari o superiori ad un terzo delle imprese verificate, il controllo è esteso alla totalità delle imprese dichiarate.

8. L'esito positivo del controllo a campione consente di validare il dato complessivo dichiarato dall'organizzazione.

Articolo 5 – Controlli sulle duplicazioni

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12, comma 3, della L. n. 580/1993 e s.m.i., la Camera di Commercio di Salerno, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 39517 del 7 marzo 2014, implementa modalità di controllo, puntuale e a campione nei termini disciplinati rispettivamente dai precedenti articoli 3 e 4, volte ad evitare indebite duplicazioni e accertare la veridicità delle iscrizioni delle imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni interessate. A tal fine il responsabile del procedimento, prima dell'estrazione dei campioni di cui all'art. 4, predispone mediante procedura informatizzata l'elenco delle imprese presenti in più elenchi, ordinato per numero REA, e lo allega al processo verbale.

Articolo 6 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione, effettuati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, sulla totalità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei consumatori, riguardano i nominativi elencati nell'allegato "D" al D.M. e hanno per oggetto la regolare iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori, a norma di statuto, alla data del 31 dicembre 2025.

2. A tal fine, viene utilizzato il documento in formato PDF/A consegnato a norma dell'art. 3, comma 3, del D.M.

3. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% degli iscritti inseriti in ciascun elenco, arrotondata all'unità superiore, con un minimo di 5 e un massimo di 50 iscritti per organizzazione o associazione. Il campione è estratto con le modalità di cui all'art. 4, commi 3 e 4, applicate all'elenco nell'ordine in cui è stato presentato.



4. Estratto il campione, il responsabile del procedimento chiede all'organizzazione interessata, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a supporto e prova di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o preferibilmente esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le modalità di verifica potranno consistere nella esibizione spontanea degli atti e documenti richiesti in originale, nella ispezione dei libri e documenti presso la sede dell'Organizzazione/Associazione, nella verifica dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni o altri Organismi che detengono le informazioni.

6. Qualora, a seguito del controllo a campione, risultino discrasie o irregolarità pari o superiori ad un terzo degli iscritti sottoposti a verifica, la numerosità del campione viene raddoppiata con le modalità di cui all'art. 4, comma 7. Qualora anche nel campione raddoppiato le discrasie o irregolarità risultino pari o superiori ad un terzo degli iscritti verificati, il controllo è esteso alla totalità dei nominativi dichiarati.

7. L'esito positivo del controllo a campione consente di validare il dato complessivo dichiarato dall'organizzazione o associazione.

Articolo 7 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Il responsabile del procedimento effettua controlli ulteriori ogni qualvolta ravvisi un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.

2. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso della Camera di commercio di Salerno;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori, ovvero l'incoerenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera h);
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 8 – Esclusione dei controlli a campione e tutela della riservatezza dei dati trasmessi

1. I controlli a campione sono effettuati tenendo conto delle indicazioni al riguardo fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 183847 del 4 ottobre 2011, per temperare l'effettiva rilevanza di tali verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura. I dati contenuti negli elenchi sono trattati nel rispetto degli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e degli artt. 2-sexies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

2. In applicazione della nota citata al comma precedente, non si effettuano controlli a campione nel caso in cui gli stessi siano irrilevanti ai fini dell'assegnazione dei seggi (ad esempio quando si candidi un unico apparentamento o un'unica Organizzazione/Associazione per l'unico seggio assegnato a un settore, ai lavoratori o ai consumatori), salvo che durante il procedimento non se ne manifesti la necessità ovvero in caso di specifica richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale o dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 9 – Disposizioni finali



1. Per quanto non disciplinato dal presente Disciplinare, si applicano il Regolamento e la legislazione vigente in tema di controlli e di accesso agli atti, nonché le circolari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy emanate in materia.
2. Il presente Disciplinare è pubblicato nella sezione del sito istituzionale dedicata al rinnovo del Consiglio camerale contestualmente all'avviso.